

STATUTO
New Beginning Biella A.P.S.

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) E' costituita l'associazione di promozione sociale "**New Beginning Biella APS**", con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede in Via Felice Piacenza n. 32 in Biella (BI), essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 2) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza.

L'attività di beneficenza comprende:

1. Le prestazioni di carattere erogativo in denaro od in natura a favore degli indigenti;
2. Le prestazioni di carattere erogativo-finanziario finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno meritevoli di solidarietà sociale, ivi comprese le erogazioni effettuate a favore di enti che operano direttamente nei confronti delle suddette persone
3. La linea di condotta dell'Associazione si prefigge il perseguimento della seguente linea di programma ispirato al messaggio cristiano di solidarietà: in relazione alle disponibilità finanziarie



si valuta l'opportunità di adottare alcune realtà a risorse limitate; l'adozione di una realtà a risorse limitate non può avere una valenza solamente economica, ma deve condurre anche alla consapevolezza dei problemi dei poveri di oggi e allo sviluppo di una coscienza di cooperazione fondata sulla fraternità di tutti gli uomini; tale condivisione, sia tramite l'appoggio economico e materiale, sia tramite il servizio diretto nelle situazioni disagiate. L'associazione si impegna pertanto a promuovere e favorire, per i propri soci e non, interventi ai fini della medesima, come pure a realizzare iniziative di volontariato e cooperazione a favore delle opere beneficiarie.

4. L'Associazione in quanto organizzazione non lucrativa di utilità sociale si prefigge inoltre:
 1. l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
 2. il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate al punto 2) del presente articolo, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse;
 3. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre APS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 4. l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 5. l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, sentito l'Ufficio presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al quale l'art. 8, comma 22 del Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012, disponendo la soppressione dell'Agenzia per il terzo settore ne ha trasferito le funzioni;
 6. l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;



7. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per tutti gli associati il diritto di voto (inclusi i soci minorenni, che esercitano il diritto tramite chi ha la patria potestà) per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la elezione degli organi direttivi dell'associazione;

8. l'uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS".

Articolo 3) La sede dell'associazione è fissata in Via Felice Piacenza 32, Biella (BI).

Articolo 4) A. Il fondo comune di dotazione dell'associazione è costituito:

1. dai beni mobili immobili che diverranno proprietà dell'Associazione
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto
3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti

B. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

Dalle quote associative;

da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale

C. Tutte le entrate (fondo comune) sono destinate alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ossia a progetti di cooperazione e sensibilizzazione assunti dall'Associazione, e sono iscritte ai sensi di legge in registri contabili a disposizione degli associati e di chiunque abbia interesse a prenderne visione;

La gestione del patrimonio sociale, del fondo comune e di tutte le entrate, nonché la tenuta dei libri contabili sono affidate al segretario – tesoriere.



D. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intenda aderire all'Associazione.

E. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o i esborso di ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

F. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra denominato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

G. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Articolo 5) Il numero dei membri dell'Associazione è illimitato. Possono divenire membri tutti coloro che si riconoscono nei valori dell'Associazione. I membri dell'Associazione si distinguono in: membri fondatori, membri ordinari e membri simpatizzanti.

Sono membri fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione "New Beginning Biella". Sono membri ordinari coloro che sono iscritti nel registro dei membri dell'Associazione. I membri fondatori e ordinari partecipano alla vita dell'Associazione determinandone i programmi e indirizzi, mediante il voto espresso in Assemblea.

Sono membri simpatizzanti coloro che accettano l'ordinamento come da regolamento interno.

I membri fondatori possono essere in un numero non inferiore di sette, nel caso in cui tale ruolo sia ricoperto da persone fisiche e in un numero di tre nel caso di altre aps.



E' consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore, non aps, a patto che tale partecipazione non superi più del 50% del totale.

I membri fondatori ed ordinari hanno il diritto di poter accedere e consultare i libri sociali.

Altresi, i membri fondatori ed ordinari che hanno compiuto la maggiore età hanno la facoltà di potersi candidare alle elezioni delle cariche sociali ed assolverne i compiti.

Tutti i membri dell'Associazione hanno il dovere di assicurare il proprio impegno per l'assolvimento dei rispettivi compiti per l'espletamento dell'attività istituzionale. In particolar modo è responsabilità di ciascun membro di osservare e tenere una rigorosa condotta etica all'interno e all'esterno dell'Associazione. Più specificatamente è dovere di ogni membro:

- frequentare le riunioni fondamentali dell'Associazione;
- collaborare a tutte le iniziative a carattere culturale, sociale e di volontariato intraprese dall'Associazione;
- rispettare i ruoli organici dell'Associazione e le decisioni intraprese dagli organi della stessa;
- cooperare attivamente allo sviluppo dell'Associazione;
- contribuire volontariamente al sostentamento finanziario dell'Associazione;
- rispettare e attenersi al Regolamento interno dell'Associazione



Articolo 6) La qualifica di membro si perde:

- in caso di morte;
- per deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito il membro interessato, in tutti quei casi in cui il comportamento dell'interessato risulti incompatibile con i principi e gli scopi dell'Associazione, ovvero arrechi grave danno morale o materiale alla medesima;
- per disinteresse e/o assenza prolungata senza giustificazione alcuna.

Ogni membro ordinario è comunque libero di recedere in qualsiasi momento da tale qualifica, manifestando la propria volontà per iscritto al Consiglio Direttivo. In nessun caso, e quindi anche in caso di morte, recesso o esclusione dei singoli membri, potrà farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a qualsiasi titolo, in quanto le quote e i versamenti di ogni tipo non sono ripetibili.

Articolo 7) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea di membri
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- il Coordinamento Organizzativo
- Il Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto dall'Assemblea)

Articolo 8) L'Assemblea dei Membri è costituita dai membri fondatori e dai membri ordinari. L'assemblea dei Membri:

- Informa i membri sulle attività dell'Associazione
- Esamina ed approva i bilanci elaborati sulla base dei rendiconti finanziari predisposti dal Consiglio Direttivo
- Elegge il Presidente e il Vice Presidente
- Elegge i membri del Consiglio Direttivo
- Delibera sull'acquisto di beni mobili ed immobiliare delibera la vendita dei beni immobili appartenenti all'Associazione

- ratifica il regolamento interno
- approva le modifiche statutarie su proposta del Consiglio Direttivo
- delibera lo Scioglimento dell'Associazione
- tratta tutti gli altri argomenti attribuiti all'Assemblea, che per deliberazione del Consiglio Direttivo verranno posti all'ordine del giorno

L'assemblea di membri si riunisce annualmente in sessione ordinaria mediante convocazione del Presidente su decisione del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un decimo dei membri aventi diritto al voto. La convocazione può avvenire per lettera semplice o consegnata brevi manu o mediante comunicazione telematica o per posta elettronica certificata o con qualsiasi altro mezzo idoneo. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei soci. Le sedute dell'Assemblea sono valide in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; non sono ammesse deleghe.

La comunicazione deve essere resa nota ai soci con un preavviso minimo di 15 giorni rispetto alla data della convoca, nel rispetto del principio di democraticità.

Articolo 9) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri, compreso il Presidente che lo presiede e il Vice Presidente, in numero non inferiore a sette.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei membri sulla base delle candidature presentate dal Consiglio e ai requisiti per la nomina stabiliti dal regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un segretario e un tesoriere. Il Consiglio Direttivo si radunerà tutte le volte che sarà necessario e ordinariamente almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente con avviso personale.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente e , in caso di sua eventuale assenza, dal Vice -Presidente.

Si incontra straordinariamente ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne fanno richiesta almeno 1/3 dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta, per alzata di mano. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo dovesse

risultare di numero pari il Voto del Presidente vale doppio. Il segretario redige un verbale delle sedute che alla fine viene letto e firmato dal medesimo e dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, esso:

- cura l'ordinamento economico ed amministrativo dell'Associazione,
- collabora con il Presidente in tutte le direzioni da quest'ultimo ritenute opportune;
- può assumere e/o licenziare dipendenti, conformemente quanto stabilito dalle normative vigenti in materia per garantire il corretto funzionamento dell'Associazione
- Amministra il patrimonio dell'Associazione;
- compie tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione
- delibera su tutte le altre materie che si rendono necessarie per la materiale esistenza e per il progresso generale dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea dei membri
- predispone i rendiconti finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Membri
- elabora e presenta ogni anno all'Assemblea dei soci in riunione ordinaria, una relazione circostanziaria riguardo la sua amministrazione;
- elaborare i programmi relativi alle attività e provvedere alla loro esecuzione;



- stabilisce la misura dell'eventuale emolumento, contributo e rimborso spese dei ministri che svolgono attività presso l'Associazione o che sono dalla stessa invitati;
- propone le modifiche al presente statuto per l'Approvazione in Assemblea;
- approva i regolamenti interni da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea dei membri
- elabora i programmi relativi alle attività e provvede alla loro esecuzione

Articolo 10) Il segretario cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei membri. Organizza e dirige tutto il servizio di segreteria e cura il servizio della corrispondenza dell'Associazione.

Articolo 11) Il tesoriere cura la tenuta delle scritture contabili; può avvalersi all'occorrenza della consulenza di esperti della materia.

Presenta al Consiglio Direttivo ogni anno i rendiconti finanziari accompagnati da una Relazione sulla situazione finanziaria dell'Associazione Religiosa. A tal fine l'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare. Effettua il pagamento di tutte le spese autorizzate e, eventualmente, delega insieme al Presidente altre persone ad effettuare tali pagamenti. Cura la gestione degli incassi, delle offerte libere, dei contributi e delle donazioni che i membri e i sostenitori decidono di devolvere liberamente.

Il bilancio viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 12) Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione con potere di firma per ogni tipo di atto e/o azione nei confronti di enti pubblici e privati, ivi compreso gli acquisti anche immobiliari a qualsiasi titolo. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei membri sulla base dei requisiti richiesti dal regolamento interno. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei membri in sede ordinaria



e straordinaria. Può richiedere l'apertura e/o la chiusura dei conti correnti con istituti bancari e postali ed eventualmente delegare il Tesoriere o altra persona di fiducia alla gestione ordinaria e straordinaria dei conti correnti bancari e/o postali.

Articolo 13) In caso di impedimento o assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente nominato dall'Assemblea dei membri che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio con i medesimi poteri di rappresentanza e di firma verso tutti gli organi amministrativi e/o finanziari.

Articolo 14) Il coordinamento organizzativo è composto dai responsabili scelti dal presidente, in base al regolamento interno e debitamente preparati. I responsabili:

- Esprimono il loro parere a riguardo le decisioni dell'Associazione
- curano i membri dell'associazione, pregando per loro e facendo visita quando richiesto
- assistono gli afflitti, gli infermi, i senza-tetto e i disadattati
- rappresentano l'Associazione tra le congregazioni nella condivisione e comunione;
- promuovono, in accordo con il Consiglio Direttivo, incontri, seminari, ritiri favorendo rapporti di fratellanza tra i membri e i visitatori

I responsabili sono tenuti a rispettare le indicazioni fornite loro dal Presidente o da altri membri a cui affida la supervisione.

Articolo 15) Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dei membri, qualora, la stessa lo ritenga necessario. E' composto da tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Articolo 16) Tutte le cariche sociali hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate. Tutte le cariche sono gratuite, salvo i rapporti di lavoro contratti secondo quanto stabilito dal regolamento interno.



Articolo 17) Il Regolamento interno è redatto dal Consiglio Direttivo d'intesa con il Presidente. Il Regolamento interno viene sottoposto all'Assemblea dei membri per l'approvazione.

Articolo 18) Le modifiche, le aggiunte e le soppressioni allo Statuto possono essere prese in considerazione su proposta del Presidente, del Consiglio Direttivo o qualora ne facesse richiesta almeno un terzo dei membri effettivi dell'Assemblea dei membri. Qualsiasi proposta di modifica allo Statuto venga presa in considerazione per diventare esecutiva deve essere deliberata dall'Assemblea con almeno la presenza del 75% dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 19) Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo dall'Assemblea dei membri in convocazione straordinaria con il voto favorevole di almeno il 75% dei soci.

Articolo 20) La presente Associazione è regolata dalle norme del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento Interno, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia vigente e di ogni altra disposizione di legge ad essa applicabile.

Articolo 21) Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

3. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

4. Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

2 di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge

o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

2 impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

2 di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

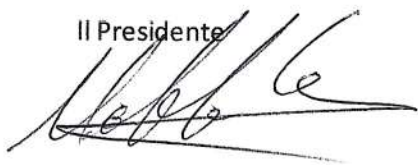
Articolo 22) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.



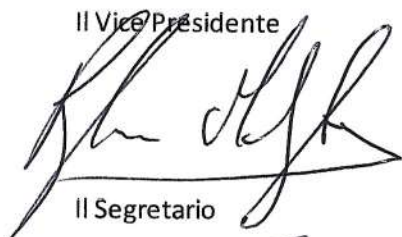
Il presente Statuto Sociale è stato approvato dalla Assemblea dei membri in data....

*L'associazione espletata la registrazione del presente verbale e della Carta Statutaria presso l'Ufficio di Biella
della Agenzia delle Entrate provvederà alla formulazione ed al deposito in Torino della istanza di iscrizione al
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore tenuta dalla Direzione Regionale.*

Il Presidente

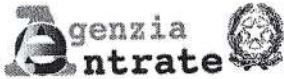


Il Vice Presidente



Il Segretario





CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

90064300024

NATURA GIURIDICA

08 - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

DENOMINAZIONE

NEW BEGINNING BIELLA APS

TIPO ATTIVITÀ

949950 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI PER LA FILANTROPIA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA FELICE PIACENZA 32/B

C.A.P.

13900

COMUNE

BIELLA

PROV.

BI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

RVGMTT56B29Z315V

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

ROVEGLIA MATTEO

DATA 21/09/2023

L'INCARICATA

Cinzia ZUJO

IL FUNZIONARIO

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT BIELLA(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, *ad interim***Enrico DELSIGNORE**



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-BI - DIREZIONE PROVINCIALE DI BIELLA

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDP-BI

Oggetto: REGISTRAZIONE VERB ASSEMBLEA MODIFICHE STATUTARIE

Classificazione:

Mittente: NEW BEGINNING BIELLA APS

Diretti interessati:

Num. protocollo: 0046313

Data: 21/09/2023

Ufficio: FRONT OFFICE - UT BIELLA - DP BIELLA

3 603 21/09/2023

0,00 **TSJ23L000603000JJ**
200,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TSJ